

**Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France/Commissione**(Causa T-63/11) <sup>(1)</sup>

**[«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell'accordo SEE e articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione»]**

(2016/C 048/44)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Société Air France SA (Roissy-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, all'annullamento dell'articolo 5, lettera b), di tale decisione, nella parte in cui impone a quest'ultima un'ammenda, o alla sua riduzione.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Société Air France SA.*
- 2) *La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Société Air France.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 26.3.2011.